



Unione dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO IN OGNI ETA'

Approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione Valdera n. 2 in data 15 marzo 2010

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO IN OGNI ETÀ'

INDICE GENERALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

- ART. 1 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – FINALITÀ GENERALI DEL SISTEMA
- ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA
- ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI
- ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE
- ART. 6 – FORME DI PUBBLICITÀ'

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 8 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 9 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
- ART. 10 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 11 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 12 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI
- ART. 13 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO
- ART. 14 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
- ART. 15 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 16 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE
- ART. 17 – GRADUATORIE DI ACCESSO
- ART. 18 – FREQUENZA
- ART. 19 – RETTE
- ART. 20 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI
- ART. 21 - BUONI SERVIZIO

ART. 22 – RICORSI

ART. 23 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

ART. 24 – IL PROGETTO EDUCATIVO

ART. 25 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART. 26 – FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 27 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 28 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 29– NIDI DOMICILIARI

ART. 30 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

ART. 31 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 32- ACCREDITAMENTO

ART. 33 – SANZIONI

ART. 34– NORMA FINALE

SEZIONE III – DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 35 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 36 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

ART. 37 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 38 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

ART. 39 – MODALITÀ DI GESTIONE

ART. 40 – MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 41 – COMPARTECIPAZIONE

ART. 42 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 43 – RECUPERO CREDITI

ART. 44 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 45 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 46 – ASSICURAZIONE

ART. 47 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI

ART. 48 – EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

TITOLO II - REFEZIONE SCOLASTICA

- ART. 49 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 50 – QUALITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 51 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
- ART. 52 – MODALITÀ DI ACCESSO
- ART. 53 – PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
- ART. 54 – PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
- ART. 55 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 56 – REVISIONE FASCIA
- ART. 57 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 58 – RECUPERO CREDITI
- ART. 59 – EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- ART. 60 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 61 – FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E RIMBORSO SPESE PER L'ISTRUZIONE.
- ART. 62 – SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
- ART. 63 – NORME FINALI

SEZIONE IV – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

- ART. 64 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 65 – FINALITÀ SPECIFICHE DEL SISTEMA
- ART. 66 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
- ART. 67 – ATTORI DEL SISTEMA
- ART. 68 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 69 – LA RETE LOCALE
- ART. 70 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI
- ART. 71 – VIGILANZA
- ART. 72 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

- ART. 73 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
- ART. 74 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 75 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE
- ART. 76 – DETERMINAZIONI SULL' ACCESSO
- ART. 77 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI
- ART. 78 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
- ART. 79 - BUONI SERVIZIO
- ART. 80– NORMA FINALE

SEZIONE V – EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI

- ART. 81 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 82 – FINALITA' SPECIFICHE DEL SISTEMA
- ART. 83 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
- ART. 84 – ATTORI DEL SISTEMA
- ART. 85 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 86 – LA RETE LOCALE
- ART. 87 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI
- ART. 88 – VIGILANZA
- ART. 89 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO
- ART. 90 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
- ART. 91 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 92 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE
- ART. 93 – DETERMINAZIONI SULL' ACCESSO
- ART. 94 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI
- ART. 95 - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
- ART. 96 - BUONI SERVIZIO
- ART. 97 – NORMA FINALE

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

PREAMBOLO

I Comuni della zona Valdera riconoscono nel sistema locale integrato per il diritto all'apprendimento uno strumento essenziale per la piena realizzazione della società della conoscenza indicata dall'Unione Europea nell'ambito della strategia di Lisbona.

Il regolamento si compone di una parte generale e di 4 sezioni specifiche (servizi alla prima infanzia, diritto allo studio, educazione non formale di adolescenti e giovani, educazione degli adulti), ciascuna delle quali può essere consultata anche separatamente; e regola le seguenti funzioni, in coerenza con quelle elencate all'art. 9 dello Statuto dell'Unione: "L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia
- b) Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani
- c) Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti
- d) Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione)
- e) Ulteriori funzioni o servizi di area sociale, educativa e dell'istruzione attribuiti nell'ambito dei piani di settore (Piano Integrato di Salute, Piano Locale per il Diritto all'apprendimento, etc.)"

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA LOCALE PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

ART. 1 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Al centro del sistema dei servizi per l'apprendimento vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

ART. 2 – FINALITÀ GENERALI DEL SISTEMA

Ogni Comune riconosce l'importanza di condividere, con i Comuni appartenenti all'Unione Valdera, le regole informatrici del sistema locale per il diritto all'apprendimento in funzione di :

1. assicurare adeguate opportunità educative e formative lungo tutto l'arco della vita delle persone perché possano soddisfare le proprie aspirazioni e sviluppare le proprie potenzialità individuali;
2. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
3. coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
4. assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
5. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
6. valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA

1. Il sistema locale per il diritto all'apprendimento è informato a logiche e metodi di governance partecipata, fin dalla fase di formazione delle politiche e delle scelte operative.
Per governance locale si deve intendere l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo ovvero, da un altro punto di vista, la soluzione dei problemi di coordinamento fra agenti socio-economici di un sistema in funzione della definizione e del raggiungimento di obiettivi.
2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
3. L'Unione Valdera si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
4. Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisce:
 - a. Un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione
 - b. La partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi,
 - c. Metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti
 - d. la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
5. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
6. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

ART. 4 – GLI ATTORI COINVOLTI

1. Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto, al quale è possibile accedere e partecipare mediante semplice manifestazione di volontà ed accettazione delle regole comuni, fissate in specifici atti di adesione.
2. Concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di documentazione, servizi informagiovani, associazioni socio-culturali ed ogni altra organizzazione nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per le persone interessate.

ART. 5 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i comuni appartenenti all'Unione Valdera e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nella zona.
2. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.

3. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere, e richiedere all'Unione, standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono resi disponibili agli utenti dei servizi, anche per estratto, in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 7 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", e del suo Regolamento di esecuzione n. 47/R del 8 agosto 2003, così come modificato ed integrato dalla deliberazione Giunta regionale Toscana n. 1288 del 28 dicembre 2009, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

ART. 8 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 9 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di esecuzione della suddetta legge (Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come integrato e modificato dalla deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1288 del 28/12/2009) e in particolare da:
 - a) Nido di infanzia
 - b) Servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1) Centro dei bambini e dei genitori
 - 2) Centro gioco educativo
 - 3) Nido domiciliare
 - c) Nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
4. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi gestiti direttamente o indirettamente dagli enti locali nonché ai servizi privati accreditati.

ART. 10 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, l'Unione dei Comuni si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- a) innovazione e sperimentazione;
- b) continuità educativa;
- c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- e) omogenea qualità dell'offerta;
- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 11 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. L'Unione dei comuni effettua una programmazione di massima del fabbisogno di strutture per la prima infanzia sul proprio territorio, in rapporto alla domanda espressa e potenziale ed agli obiettivi di copertura fissati dall'Unione Europea, proponendo le aree idonee all'ubicazione di

nuovi servizi in relazione ad una loro equilibrata distribuzione sul territorio, fondata su criteri di prossimità rispetto al bisogno.

4. L'Unione dei comuni esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
5. Il Piano Educativo Zonale, successivamente compreso nel Piano Integrato per il Diritto all'Apprendimento, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di :
 - indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
 - servizi compresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - servizi accreditati, e ed eventualmente convenzionati, sottostanti alle regole del sistema pubblico dell'offerta riportate nel presente regolamento;
 - controvalore dei buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche sulla base delle risorse a ciò destinate dal Piano Educativo Zonale;
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
 - programmi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori educatori impegnati nei servizi;
 - definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 12 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI

1. Presso l'Unione dei Comuni è istituito l'elenco zonale degli Educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari e delle Agenzie di educatori familiari, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento Regionale n. 47/R /2003.
2. L'elenco è suddiviso in due sezioni, una relativa alle agenzie di educatori familiari (che svolgono il servizio presso le abitazioni delle famiglie), l'altra relativa agli educatori domiciliari (che svolgono il servizio presso la propria abitazione o presso altra abitazione di cui hanno la disponibilità).
3. Costituiscono requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, che può essere richiesta utilizzando i moduli appositamente predisposti:
 - a. la residenza o un domicilio stabile in uno dei comuni dell'Unione Valdera
 - b. il possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali previsti dall'art. 11 del Regolamento Regionale n. 47/R in data 8.8.2003 per l'esercizio della funzione di "educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia";
 - c. il possesso dei requisiti di onorabilità indicati all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 47/R in data 8.8.2003 (non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione);
 - d. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all'anno, negli ultimi due anni;
 - e. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, anche al di fuori della zona di riferimento.
4. L'iscrizione all'elenco zonale degli educatori domiciliari è funzionale al sistema territoriale di controllo e valutazione della qualità educativa, ma non autorizza l'avvio di un'attività di nido domiciliare, di qualunque tipo, per la quale è invece necessario inoltrare all'Unione Valdera domanda di autorizzazione, così come definito all'articolo 31 del presente regolamento.

5. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale. L'iscrizione ha conseguentemente validità annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a, c, d del precedente comma 3 .
6. Le persone, società, imprese cooperative, agenzie iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni soggettive od oggettive intervenuta successivamente all'iscrizione, a pena di inammissibilità del rinnovo dell'iscrizione.
7. Il Piano Educativo Zonale assicura la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco degli Educatori Domiciliari e delle Agenzie Familiari.

ART. 13 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Unione dei comuni della Valdera garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione dei comuni.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. L'unione dei comuni, attraverso i suoi uffici di back office e di front office, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. L'Unione dei comuni coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 15 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, tutti i bambini in età utile, residenti nel Comune dove ha sede la struttura.

2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di apertura del bando di accesso ai servizi educativi; in caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino; nel caso questa sia fuori dal nucleo genitoriale verrà considerata la possibilità di segnalazione e verifica da parte del Servizio sociale.
4. Per "bambini in età utile" si intendono bambini già nati, che non compiono i 3 anni di età nell'anno solare in corso. Il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l'ammissione alla frequenza, che entro il 30 settembre non abbia ancora compiuto l'età prevista dall'autorizzazione al funzionamento della struttura scelta e assegnata (tre mesi o sei mesi per i nidi dove sono presenti le sezioni lattanti, dodici mesi per gli altri), rimane collocato in lista d'attesa, e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile alla frequenza un posto nella struttura.
5. Fintantochè non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e gestisca una propria struttura per l'infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 30 settembre.
6. Bambini residenti in un comune non facente parte dell'Unione Valdera se ammessi alla frequenza di un nido pubblico sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dalla struttura considerata; il Comune di residenza del bambino è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni spettanti all'utente in base al parametro ISEE e all'orario di frequenza e/o per il sostegno a situazioni di disabilità.

ART. 16 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. L'Unione Valdera provvede contestualmente a dare pubblicità a tutti i servizi offerti dalle strutture inserite nel sistema integrato pubblico privato nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni su tutti i tipi di servizi offerti, sul loro funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Unione Valdera, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di marzo e/o aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande per accedere alla frequenza dei servizi pubblici e privati accreditati devono essere presentate a uno dei comuni dell'Unione Valdera, anche se presentate fuori dal periodo di apertura del bando. Le domande vengono raccolte presso i Front Office di tutti i comuni della Valdera, indipendentemente dalla sede della/e struttura/e scelta/e.

ART. 17 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura dall'Unione Valdera sulla base delle istruttorie condotte dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti, verranno stilate due graduatorie separate, una relativa alla zona Valdera ed un'altra per le eventuali domande provenienti da fuori Valdera, alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:

3.1 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Gemelli (la cui eventuale ammissione è indivisibile)		1

3.2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Handicap del bambino	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	40
Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare	Relazione da parte del servizio sociale USL o Comunale	30
Genitore/i portatore di handicap	Certificazione USL che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità	20
Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	20
Presenza di altri figli (escluso quello per cui si fa domanda) nati entro la data di chiusura del bando e fino a 2 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	10 per ognuno
Presenza di altri figli da 3 a 5 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	8 per ognuno
Presenza di altri figli da 6 a 10 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	5 per ognuno
Presenza di altri figli da 11 a 18 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	3 per ognuno
Madre in stato di gravidanza	Certificazione medica	5
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune o nei comuni confinanti	Autodichiarazione	2

Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adoitivo o in adozione	Certificato del tribunale per i Minori	5
Familiare convivente handicappato o invalido al 100% con accompagnamento	Certificazione specialistica dell'U.S.L.,	4

3.3. Occupazione dei genitori (o del genitore in caso di nuclei monoparentali)		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	35
Un genitore con orario superiore e uno con orario di 36 ore settimanali.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	30
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro (o tirocinio obbligatorio) part-time: a) maggiore/uguale a 20 ore settimanali b) minore di 20 ore sett.li	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	20
	Autocertificazione, con menz. di sede e orario di lavoro	15
Entrambi i genitori occupati part - time	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione/studente/casal.	Iscriz. Centro per l'Impiego o iscrizione corso di studi autodichiarate	8
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da sostenere	6
Entrambi i genitori disoccupati	Iscrizione Centro per l'Impiego autodichiarata	0
Almeno un genitore con sede di lavoro nel comune sede della struttura	Autocertificazione con menzione di sede di lavoro	5

Pendolarità (sede di lavoro oltre 25 Km) di uno o entrambi i genitori	Autocertificazione	1
---	--------------------	---

3.4 SITUAZIONE ECONOMICA		
Valore ISEE come da tabella sottostante		
INDICATORE ISEE	DSU	PUNTI
≤ 5.000,00		10 PUNTI
> 5.000,00 ≤ 6.900,00		9 PUNTI
> 6.900,00 ≤ 8.800,00		8 PUNTI
> 8.800,00 ≤ 10.700,00		7 PUNTI
> 10.700,00 ≤ 12.600,00		6 PUNTI
> 12.600,00 ≤ 14.500,00		5 PUNTI
> 14.500,00 ≤ 16.400,00		4 PUNTI
> 16.400,00 ≤ 19.300,00		3 PUNTI
> 19.300,00 ≤ 20.200,00		2 PUNTI
> 20.200,00 ≤ 21.100,00		1 PUNTO
> 21.100,00		0 PUNTI

3.5 L'orario lavorativo dichiarato è riconosciuto soltanto in presenza di un reddito proporzionato con la quantità delle ore lavorative dichiarate. In mancanza, il punteggio relativo all'occupazione dei genitori (punto 3.3) viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato, come segue:

INDICATORE ISEE DICHIARATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA	PUNTEGGIO DA SITUAZIONE LAVORATIVA ASSIMILABILE
≤ 5.000,00	10 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 5.000,00 ≤ 6.900,00	9 PUNTI	MASSIMO 10 PUNTI
> 6.900,00 ≤ 8.800,00	8 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 8.800,00 ≤ 10.700,00	7 PUNTI	MASSIMO 20 PUNTI
> 10.700,00 ≤ 12.600,00	6 PUNTI	MASSIMO 25 PUNTI
> 12.600,00 ≤ 14.500,00	5 PUNTI	MASSIMO 30 PUNTI

3.6 In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può, in relazione ad esigenze organizzative, assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

3.7 L'Unione Valdera, in collaborazione con la Guardia di Finanza, effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, nonché controlli mirati in tutti i casi di dichiarazione risultanti palesemente false e/o mendaci.

3.8 Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà presa in considerazione la dichiarazione ISEE in corso di validità; ai fini del calcolo della fascia di contribuzione, o del buono servizio, in seguito all'ammissione alla frequenza, sarà richiesto un aggiornamento dell'ISEE, riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, non viene attribuito il relativo punteggio e si procede all'inserimento nella fascia massima di contribuzione.
5. Criteri di preferenza a parità di punteggio (nell'ordine):
 - a. anzianità di iscrizione nelle liste d'attesa degli anni precedenti
 - b. genitori entrambi dipendenti con ISEE inferiore a € 18.500,00
 - c. Fratelli frequentanti
 - d. Maggiore età
6. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
7. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 16 del presente regolamento, verranno valutate con gli stessi criteri riportati all'art. 17, comma 3, saranno quindi incluse in un elenco dinamico, (per ogni singolo nido e sezioni ove presenti) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando. Tale elenco viene denominato "Lista d'attesa fuori bando" e man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART. 18 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
4. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 5 giorni) l'accettazione scritta da parte della famiglia del posto, dell'orario assegnato e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento da parte del funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Analogamente a chi, pur corrispondendo la retta adeguata, non usufruisce di una fascia oraria lunga per un periodo superiore a 45 giorni solari continuativi, l'ente

gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

5. L'accettazione del posto in una struttura del sistema comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria relativa alle eventuali altre strutture scelte al momento della domanda. La rinuncia al posto offerto in una delle strutture del sistema comporta la cancellazione dalle liste d'attesa della struttura offerta e da quelle scelte con priorità inferiore, mentre è salvaguardato il diritto a rimanere in lista d'attesa nelle strutture scelte con priorità maggiore.
6. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritta e protocollata da uno dei comuni della Valdera, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, (fatto salvo quanto previsto al presente articolo, comma 9.) sia in relazione alla retta di frequenza che all'eventuale buono servizio erogato, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio prevista all'articolo 18, comma 5, lettera a).
7. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a piccoli gruppi, dal giorno 1 al giorno 10 di ogni mese, salvo casi eccezionali e motivati; in ogni caso, escluso le emergenze sociali, non oltre il 31 marzo.
8. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati; In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno), fatto salvo ricorrano le condizioni previste all'art. 20 comma 1, lettera c).
9. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, entro dicembre l'organo competente dell'Unione dei comuni dovrà comunicare ai gestori le decisioni in merito all'erogazione dei buoni servizio per il mese di luglio.
10. Per consentire l'inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata. In coerenza con la logica di solidarietà tra i comuni sarà previsto un fondo di zona dedicato a questo intervento, a valere sul Piano di zona degli interventi educativi.
11. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART. 19 – RETTE

1. Per i servizi a gestione pubblica di cui ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 dell'art. 9 (nidi di infanzia , centri gioco educativi e centri bambini e genitori), ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare misurata dal parametro ISEE di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri fissati annualmente dall'Organo competente nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 3.

2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, i parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio, eventuali tariffe agevolate per i fratelli frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi alla gestione dei buoni servizio è competenza dell'Unione Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta dell'Unione.

3. Le tariffe saranno articolate sulla base dell'ISEE del richiedente, aggiornato alla dichiarazione dei redditi più recente, e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:

fascia 1 $\leq$ di 4 ore

fascia 2 $\leq$ di 6 ore

fascia 3 > 6 ore < 9 ore

fascia 4 ≥ 9 ore

L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento.

4. I prezzi dei servizi privati, autorizzati, accreditati e ed eventualmente convenzionati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dell'Unione Valdera, ed eventuale integrazione da parte dei singoli Comuni, per la frequenza ai servizi.

5. L'Unione Valdera, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

6. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

7. Non avranno diritto di accesso ai servizi alla prima infanzia gli utenti per i quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia e nei confronti di una qualsiasi Pubblica Amministrazione facente parte dell'Unione Valdera. Ogni singolo comune ha la facoltà di negare il diritto di accesso ai servizi a chi presenti situazioni di morosità riferite a qualsiasi servizio comunale, e può provvedere al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

ART. 20 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:
 - a) nel mese in cui avviene l' inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza , con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = $\frac{1}{2}$ di mensilità, dal 23 al 31 = $\frac{1}{4}$ di mensilità;
 - b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;
 - c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;
 - d) nel caso in cui il bambino risulti assente per motivi di salute documentati da certificato medico per un periodo maggiore o uguale a 45 giorni solari continuativi, pur non

rientrando nelle agevolazioni di cui alla lettera c), la retta del secondo mese di riferimento sarà ridotta alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

e) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

2. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

ART. 21 BUONI SERVIZIO

1. I Comuni che costituiscono l'Unione Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. Per i bambini in affidamento etero-familiare con decreto del Tribunale dei Minori, si procederà come segue: l'eventuale buono servizio sarà calcolato in base all'ISEE della famiglia affidataria e inserito nella fascia immediatamente inferiore a quella di spettanza. La quota rimanente sarà ripartita tra il comune di residenza del minore e il comune di residenza della famiglia affidataria.
4. In relazione al riparto dei buoni, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti.
5. I buoni sono spendibili soltanto nei servizi privati accreditati classificati quali: nido d'infanzia, centro gioco educativo, nido aziendale.
6. In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
7. L'Unione Valdera assegna i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 17. Il comune gestore di servizi pubblici non eroga buoni servizio per la frequenza presso i privati accreditati o convenzionati nel caso in cui le proprie strutture presentino posti disponibili alla frequenza.
8. Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
9. I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Unione Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.
10. Nella logica di una corretta programmazione finanziaria, per coloro che presentano domanda di iscrizione successivamente alla scadenza del bando non potrà essere garantita l'erogazione, in parte o per intero, del buono servizio, la quale verrà valutata secondo le compatibilità di bilancio.
11. Nel corso dell'anno educativo a coloro ai quali viene accolta la richiesta di variazione di orario di frequenza, non verrà automaticamente assegnato il corrispondente importo del buono

servizio; il nuovo importo, se variato o no, verrà comunicato in seguito a valutazione del responsabile competente.

12. Per coloro che percepiscono il buono servizio, che rinunciano alla frequenza di un asilo nido e che nello stesso mese iniziano la frequenza in un'altra struttura facente parte del sistema dell'Unione Valdera, verrà corrisposto complessivamente l'importo del buono equivalente ad una sola mensilità, secondo le regole di eventuali riduzioni già esposte. Le eventuali spese aggiuntive risultanti da tale forma anomala di frequenza, saranno a carico degli utenti.

ART. 22 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al funzionario responsabile dell'Unione Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria, e può essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà entro 2 giorni lavorativi all'Unione.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisorio dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al Front Office di uno dei comuni della Valdera, che lo trasmetterà all'Unione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente del Settore Socio educativo dell'Unione, che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART.23 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

1. L'Unione Valdera assicura il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali e privati accreditati per la prima infanzia, istituendo il Coordinamento pedagogico unitario della Valdera, il quale verifica il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.
2. Il Coordinamento Pedagogico unitario, in sinergia con il CRED Valdera, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del nido, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
3. Tali iniziative sono volte in particolare a:

- a. realizzare programmi annuali di formazione e aggiornamento professionale rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
 - b. sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità, anche elaborando un documento specifico in cui si identifichino con chiarezza gli elementi che definiscono il concetto di qualità, da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione;
 - c. promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento e accreditati lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accREDITAMENTO, attuando anche azioni di tutoraggio ove ritenuto necessario;
 - d. realizzare iniziative ed eventi rivolti a tutta la popolazione finalizzati alla crescita della cultura dell'infanzia e delle buone prassi genitoriali.
4. La composizione dello staff del coordinamento è determinata e, ove occorra, revocata dal Dirigente dell'Unione Valdera, sentito l'Esecutivo di settore.
 5. Il coordinamento pedagogico fornisce sostegno ai soggetti gestori di un servizio educativo per l'elaborazione e l'aggiornamento del progetto educativo del nido, del quale essi rimangono responsabili, assicurando l'indirizzo unitario per la zona e la coerenza con la più ampia rete di servizi alla prima infanzia gestiti o regolati dai Comuni della Valdera.
 6. Il coordinamento assicura la presenza periodica nelle strutture alla prima infanzia appartenenti al sistema integrato: nelle strutture private accreditate e nei nidi domiciliari convenzionate svolge anche sopralluoghi formali per il controllo e la verifica dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione e per l'accREDITAMENTO.

ART. 24 – IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Le finalità specifiche, l'organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l'aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d'infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente.

2. Il Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle bambine e dei bambini. Si esplica nell'ambito delle grandi aree dell'apprendimento dell'età 0-3: l'area cognitiva, affettiva e psicomotoria. Il Progetto Educativo, realizzato collegialmente dal gruppo degli operatori del nido, rappresenta la cornice dell'organizzazione generale del nido d'infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al fine di realizzare una coesione di comportamenti.

3. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini, e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita l'ordinarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

4. Il Progetto Educativo è consegnato alle famiglie prima dell'inizio di ogni anno educativo

5. Il Progetto Educativo del Nido privato richiedente l'accREDITAMENTO comprende, oltre alla forme di partecipazione delle famiglie previste all'articolo 14 del presente regolamento:

- a. un programma organico e coerente di situazioni di incontro con i genitori articolata con assemblee generali (almeno una ad inizio anno educativo), colloqui individuali all' inizio dell' anno educativo ed almeno 2 volte nel corso dello stesso; incontri per discutere

l'organizzazione dei gruppi dei bambini e la progettazione e programmazione didattica; incontri su aspetti specifici della progettazione e programmazione didattica, oltre a feste, laboratori dedicati, secondo le necessità e le richieste.

Inoltre, poiché il Nido si definisce anche come un contesto progettuale di sostegno alla relazione ed alla quotidianità genitori-figli/figlie, in cui i genitori possono riflettere e sviluppare capacità e competenze educative:

- b. la promozione alla partecipazione delle famiglie utenti ai percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dalla zona;
 - c. l'organizzazione di proprie iniziative autonome di formazione e sostegno alla genitorialità preventivamente concordate con i referenti del Comune ed il coordinamento pedagogico della Valdera.
6. Il Progetto Educativo prevede anche:
- a. un'adeguata strutturazione del Nido, in relazione al numero dei bambini e delle bambine accolti ed alle caratteristiche della localizzazione, con la caratterizzazione degli spazi, sia esterni che interni, e la loro chiara identificazione funzionale;
 - b. la programmazione della giornata al Nido con indicazione dei tempi per l'ingresso e l'uscita, le attività educative e di routines;
 - c. la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, tramite la redazione di monografie individuali o altro, così come del funzionamento generale del servizio; ai fini di tale documentazione dovrà essere prevista la clausola relativa alla sottoscrizione, da parte dei genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e, del consenso alla pubblicazione delle immagini negli ambiti leciti consentiti dalla legge.

ART. 25 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura la direzione organizzativa e gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinamento pedagogico unitario della Valdera adempie altresì alle seguenti funzioni :
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del Progetto Educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta prevede, di norma, la presenza di figure differenziate per la funzione educativa e per la funzione ausiliaria; il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni; **assicura inoltre, per quanto possibile, la stabilità del personale educativo ed ausiliario per l'intero anno educativo** (salvo casi di forza maggiore) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del

servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti.

4. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
5. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del Progetto Educativo del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
6. Uno degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste la funzione di referente.
7. Il Gruppo degli Operatori del nido privato richiedente l'accreditamento ha, come proprio referente tecnico, il Coordinamento Pedagogico unitario di zona che, tramite tale funzione, agisce le competenze assegnategli dal presente regolamento, tra cui la vigilanza ed il controllo nell'ambito di quanto disposto per la generalità dei Servizi dell'infanzia pubblici e privati che insistono nel territorio; il titolare del nido privato ha comunque facoltà di prevedere forme di coordinamento interne distinte da quelle zonali, ma con queste raccordate.
8. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle attività non frontali disposte nel Progetto educativo, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento; alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.

ART. 26 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia nella zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per programmazione, gestione sociale e aggiornamento; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune elaborati nell'ambito della progettazione d'area.

ART. 27 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART. 28 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. l'Unione Valdera promuove l'adozione delle linee guida igienico-sanitarie per i servizi alla prima infanzia, predisposte d'intesa con il competente servizio dell'Azienda USL, anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento e domiciliari convenzionate.

ART. 29 - NIDI DOMICILIARI

1. L'Unione Valdera autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
2. La domanda di autorizzazione può essere presentata presso il comune dove ha sede il servizio utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
3. L'Unione Valdera verifica la conformità del servizio ai requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento regionale 47/R/2003; attraverso il coordinamento pedagogico unitario monitora e controlla il permanere dei requisiti dichiarati al momento dell'autorizzazione, nonché la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento professionale organizzati e gestiti a livello di zona rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

ART. 30 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. l'Unione Valdera, e i singoli comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, possono stipulare rapporti convenzionali con i soggetti privati attivi sul territorio, allo scopo di aumentare e facilitare la partecipazione dell'utenza ai servizi.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato al comune dove ha sede il servizio
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c. gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e. i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - f. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.
2. Nel caso di convenzioni che prevedano l'acquisto di un numero definito di posti in nidi privati accreditati, qualora si rendano disponibili posti oltre il numero massimo previsto, si provvederà a scorrere le graduatorie nell'ordine e secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento all'art. 17, comma 3, per l'assegnazione dei suddetti posti alla tariffa applicata autonomamente dal nido privato; rimarranno in ogni caso tutelati i punteggi, con i relativi vantaggi acquisiti, di coloro che rinunciassero all'offerta "privata".

ART. 31 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, compreso i nidi domiciliari
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza delle caratteristiche e destinazioni degli edifici a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 47/2003;
 - 2.2. corrispondenza delle caratteristiche generali, funzionali e di qualità dei servizi a quelle descritte dal Regolamento Regionale n. 47/2003;
 - 2.3. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n. 47/2003;

- 2.4. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 47/2003;
- 2.5. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n. 47/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- 2.6. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. In particolare i nidi aziendali dovranno assicurare anche gli standard di base e di ricettività previsti dal regolamento regionale 47/2003 Titolo III, capo 1, sezione V bis.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, al Comune dove il servizio ha sede. Il SUAP, verificata la regolarità formale della richiesta, attiverà i controlli (urbanistici, edilizi, sanitari, tecnici etc.) ritenuti necessari ed opportuni ai fini dello svolgimento della attività di servizi richiesta. Ultimata la procedura di verifica dei requisiti il procedimento verrà trasmesso all'Unione Valdera che rilascerà l'autorizzazione, previa verifica di :
 - a) progetto educativo
 - b) requisiti di qualità previsti dal capo I° del regolamento regionale 47/2003 e dal presente regolamento
 - c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - e) i requisiti soggettivi dell'educatore.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a revoca o decadenza qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 29 del regolamento regionale n. 47/2003
 - c) il soggetto gestore non consenta al coordinamento pedagogico Valdera le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
6. Nel caso in l'Unione accerti il verificarsi di una delle condizioni previste al comma 4, assegna un termine per provvedere all'adeguamento, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.
7. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio della autorizzazione, comprese le eventuali variazioni intervenute, anche se già comunicate al comune o all'Unione.
8. L'Unione Valdera elabora un apposito schema di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e la relativa modulistica, e ne cura la pubblicazione sul proprio sito.

ART. 32- ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, fatto salvo per i nidi domiciliari i quali, in base all'articolo 30, comma 5 del regolamento regionale 47/2003 non sono soggetti all'accREDITamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITamento:
 - a. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - b. esistenza di un progetto educativo, di validità triennale e aggiornato annualmente, contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - c. accettazione degli indirizzi educativi contenuti nel presente regolamento e della figura del coordinatore pedagogico unico ;

- d. applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale, documentabile mediante contratti di lavoro;
 - e. disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - f. disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi dall'Unione Valdera e individuati nel Piano Zonale degli Interventi educativi;
 - g. previsione, nel progetto educativo di cui sopra, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e nel regolamento regionale;
 - h. conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità a partecipare a percorsi di certificazione della qualità, indicati nel Piano Zonale degli Interventi educativi o stabiliti da direttive regionali in merito;
 - i. disponibilità dichiarata all'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
 - j. disponibilità dichiarata ad inserire bambini in situazione di emergenza sociale anche in sovrannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati;
 - k. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
 - l. nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;
- 3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può richiedere l'accreditamento all'Unione Valdera, presentando la domanda al Front Office di uno dei comuni della Valdera che lo trasmetterà all'Unione.
 - 4. La domanda di accreditamento deve essere prodotta sulla modulistica appositamente predisposta e contenere tutti gli elementi di cui precedente comma 2.
 - 5. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a revoca o decadenza qualora l'Unione Valdera accerti il venir meno dei requisiti dal presente regolamento e dagli articoli 30 e 31 del regolamento regionale 47/2203.
 - 6. L'accreditamento viene rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati e comunque dal completamento della documentazione.
 - 7. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato entro sessanta giorni, in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, semprechè ne ricorrano le condizioni.
 - 8. L'Unione dei comuni svilupperà sistemi di verifica e valutazione dinamici dei requisiti di qualità dei servizi accreditati, in sinergia con quanto attuato dal Coordinamento pedagogico unitario e dal CRED Valdera, al fine di promuovere la reale qualificazione dei servizi del territorio.
 - 9. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.

ART. 33 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

- 1. L'Unione Valdera vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio della Valdera, mediante periodiche ispezioni delle stesse, sia attraverso l'azione del coordinamento pedagogico unitario che tramite i competenti uffici dei comuni associati.

2. L'Unione disciplina inoltre forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Le sanzioni, relative alle violazioni di quanto espresso nel presente regolamento, variano da un minimo di € 200 ad un massimo di € 600 in relazione alla gravità ed alla reiterazione della violazione rilevata.
5. L'Unione, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora L'Unione accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

ART. 34 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I servizi privati autorizzati ed accreditati sono tenuti ad uniformarsi alle previsioni innovative della presente sezione entro l'anno educativo 2010-2011.
3. Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore nell'anno educativo 2010-2011, includendo tutte le fasi operative, a partire dalle modalità di iscrizione,
4. Per i nidi domiciliari già aperti viene prorogato l'adeguamento alla nuova normativa all'anno educativo 2012-2013.

SEZIONE III - DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 35 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Unione Valdera intende disciplinare, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale e regionale, i seguenti interventi nelle diverse fasce di istruzione:
 - servizio di trasporto scolastico;
 - servizio di refezione scolastica;
 - interventi di sostegno economico per il diritto allo studio.

TITOLO I **TRASPORTO SCOLASTICO**

ART. 36 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. Il Servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.
2. È realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 32/2002, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 37 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Verrà altresì effettuato in casi di particolari esigenze che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel comune, compresi quelli di cittadinanza non italiana, che frequentano le scuole nel territorio comunale. L'estensione del servizio alle scuole paritarie del territorio comunale può essere oggetto di singole intese con l'Amministrazione Comunale di riferimento.
3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole comunali previo accordo con il Comune di residenza, senza oneri a carico di quest'ultimo.
4. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi ubicate fuori dei confini del territorio comunale, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio, in relazione alle scuole soppresse o particolari localizzazioni di insediamenti abitativi, che rendano più economico il trasporto alle suddette scuole.
5. Il Comune dovrà altresì garantire il trasporto di alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

ART. 38 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto potrà essere realizzato secondo uno stradario stabilito d'intesa con le istituzioni scolastiche a livello locale, tenuto conto della vicinanza della sede scolastica e della praticabilità delle strade.

2. Il servizio competente, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico predisporrà un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, contemperando le diverse esigenze.

3. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tener conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi periferici o in zone non servite da trasporto pubblico;

b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;

c) distanza dalla sede scolastica superiore a 500 metri (circa) sia per la scuola dell'infanzia, sia per quella primaria e secondaria

d) frequenza della scuola di zona, o di altra purché di diversa tipologia organizzativa sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;

e) precedenza per le scuole di grado inferiore (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

4. Nell'impossibilità di assicurare il servizio di trasporto per tutti i richiedenti viene data priorità a coloro che richiedono di essere accompagnati alla scuola di riferimento, piuttosto che ad altra scuola.

5. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinte con gli appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.

6. Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all'orario stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall'autista dello scuolabus presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale, con addebito ai genitori del bambino di una penale parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell'adulto alla fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo art. 45 comma 2.

7. Per gli alunni portatori di handicap il servizio verrà effettuato a domicilio.

ART. 39 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista, anche con uso di mezzi pubblici di linea da parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ART. 40 - MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio comunale competente entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

4. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive del servizio, secondo le risorse a disposizione, in sintonia con le finalità e i parametri di qualità del servizio.
5. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
6. In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.
7. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate agli utenti.

ART. 41 – COMPARTECIPAZIONE

1. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina le quote di contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita mediante tariffa, con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, in relazione al parametro ISEE previsto.
2. Su richiesta, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini al di sotto della soglia ISEE stabilita annualmente dall'Organo competente nell'ambito del provvedimento di cui al punto precedente e/o in particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.
3. È ammessa opposizione scritta motivata avverso il non accoglimento della richiesta di esenzione dal pagamento. Si applicano, a tale procedimento, le disposizioni di cui al successivo art. 56.

ART. 42 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.
2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 43 - RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il gestore del servizio provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A/R, l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

ART. 44 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito, secondo la normativa vigente, avvalendosi, anche congiuntamente di :
 - personale dipendente del comune;
 - imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;
 - volontari del servizio civile e associazioni di volontariato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

ART. 45 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea dal servizio;
- esclusione dal servizio

3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto di cui sia acclarata l'origine, i genitori del minore responsabile sono tenuti a risarcire il danno oggettivo, sulla base della quantificazione effettuata dai tecnici dell'Amministrazione.

ART. 46 – ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.

2. Relativamente al percorso di andata il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola, relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo stesso.

ART. 47 – TRASPORTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e l'organizzazione complessiva del servizio, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi proposti alla scuola su proprie iniziative, su richiesta degli insegnanti dell'Istituto, autorizzati secondo le disposizioni di legge, dal Dirigente scolastico.

ART. 48 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO.

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO II REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 49 – FINALITÀ

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.

2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, ha altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini e, indirettamente, nelle rispettive famiglie.

ART. 50 – QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di refezione scolastica è informato a criteri di qualità, che viene assicurata attraverso un'adeguata formazione degli addetti, l'utilizzazione di materie prime di qualità, la tenuta e

manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, il supporto dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l'affidamento dei servizi e delle forniture anche sulla base di parametri qualitativi.

2. Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:

- la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla distribuzione della refezione scolastica,
- il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;
- la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;
- il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80%;
- una dieta variata plurisettimanale e stagionale;
- l'impiego di menù personalizzati a fronte di allergie alimentari idoneamente certificate;
- il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M;
- l'impiego di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o provenienti da esperienze di agricoltura sociale, compatibilmente agli equilibri di bilancio;
- una dieta che valorizzi i prodotti tipici toscani e le tradizioni locali, nel rispetto delle diverse culture e religioni.

3. I menù e le tabelle dietetiche sono affisse nei refettori dei singoli plessi scolastici e messi a disposizione degli utenti interessati.

ART. 51 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni italiani e stranieri, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che svolgono attività scolastica anche in orario pomeridiano (tempo pieno, prolungato o simili).

2. L'Amministrazione comunale potrà assicurare, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentino scuole paritarie che non abbiano finalità di lucro operanti sul territorio comunale, purché autorizzate ed appositamente convenzionate con l'ente locale; il servizio potrà essere fornito sia in forma diretta, sia attraverso contribuzioni erogate sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno usufruire del pasto anche gli insegnanti in servizio che svolgono funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione effettuata per gli alunni. La fruizione da parte degli insegnanti è condizionata al rimborso delle spese relative, determinate dall'Amministrazione comunale, da parte del MIUR o dell'Istituto interessato.

4. Potranno fare richiesta al Comune per l'uso occasionale della mensa scolastica, tramite l'istituto presso il quale prestano servizio, i docenti che per motivi didattici o di aggiornamento individuale, debbono prolungare l'orario di servizio. Qualora sia possibile concedere il servizio richiesto, la spesa relativa al pasto sarà a totale carico dell'utente interessato con le maggiorazioni previste per legge.

5. Secondo le norme contrattuali, può usufruire del servizio di refezione il personale addetto alla refezione scolastica, in servizio nella scuola al momento della somministrazione del pasto.

ART. 52 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di refezione scolastica possono presentare apposita richiesta utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali competenti nei quali saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande.

2. Le domande, salvo diversa comunicazione, si intendono tacitamente accolte.
3. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
4. La quota di contribuzione attribuita sarà resa nota con il primo bollettino di pagamento ovvero all'atto del ritiro dei buoni pasto.
5. Non saranno ammessi al servizio gli utenti che senza giustificati motivi, non siano in pari con i pagamenti delle mensilità dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

ART. 53 - PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

1. Per una migliore organizzazione del servizio di refezione scolastica l'amministrazione si avvale del supporto della «Commissione Interistituzionale Mensa».
2. La Commissione ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte ed iniziative di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso indagini e questionari.
3. La commissione è, in linea di massima, così composta:
 - un rappresentante dell'amministrazione comunale
 - il Dirigente scolastico di ogni Istituto Comprensivo o suo incaricato
 - uno o più genitori referenti per ogni ordine di scuola o istituzione scolastica
 - un insegnante per ogni istituzione scolastica o ordine di scuola;
 - uno o più rappresentanti del personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti;
 - il rappresentante degli studenti della scuola secondaria di primo grado di ogni istituto comprensivo
 - il rappresentante della ASL U.O Igiene degli Alimenti
 - il funzionario del servizio, con funzioni di coordinamento e di supporto all'attività della Commissione
 - altri componenti in relazione alle necessità di lavoro specifiche.
4. All'occorrenza saranno chiamate a partecipare esperti o tecnici o responsabili di servizio, a vario titolo.
5. La commissione resta in carica per 2 anni; in caso di dimissioni di un singolo componente viene disposta l'immediata sostituzione con altro componente.
6. La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.
7. All'occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per un più agile svolgimento dei lavori.
8. Per la partecipazione ai lavori della commissione non è previsto alcun compenso, essendo tali attività previste nell'orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.
9. Potranno essere ammessi alla fruizione dei pasti o alla supervisione del servizio rappresentanti dei genitori incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro miglioramento secondo modalità da concordare con il servizio competente.

ART. 54 - PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

1. Compatibilmente con le risorse economiche possono essere promosse attività di educazione alimentare e formazione rivolte alla scuola, anche sulla base di quanto previsto nel Piano Integrato di Salute della zona Valdera, per sviluppare comportamenti e scelte alimentari corretti e un'adeguata informazione alle famiglie.

ART. 55 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente l'organo competente nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà le quote di contribuzione al servizio di refezione scolastica. Le quote di contribuzione potranno prevedere tariffe agevolate in relazione a parametri ISEE e a particolari situazioni sociali documentate dal Servizio Sociale Professionale competente per territorio.

2. Coloro che intendono usufruire della riduzione o esenzione del pagamento della quota di contribuzione devono presentare apposita domanda corredata da attestazione ISEE.

3. Le attestazioni ISEE presentate sono soggette al controllo operato dall'organo di gestione associata, secondo le norme della regolamentazione specifica.

4. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate all'atto dell'iscrizione al servizio.

5. A tutti gli studenti residenti nella Valdera si applicano le tariffe stabilite dal Comune dove ha sede la scuola frequentata, senza rivalsa nei confronti dell'Amministrazione di residenza degli studenti medesimi.

ART. 56 – REVISIONE FASCIA

1. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota. Per i casi di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

2. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente documentato.

3. In ordine a tali ricorsi l'Ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti.

4. Su tali ricorsi, verrà emessa apposita determinazione del Funzionario Responsabile che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 57 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella richiesta di pagamento.

2. Accertato il mancato pagamento della compartecipazione verrà notificato un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

ART. 58 – RECUPERO CREDITI

1. Per eventuali somme non pagate, attraverso l'incrocio di dati a disposizione, il Comune provvederà, ove possibile, al recupero del credito o di parte di esso, introitando direttamente eventuali contributi comunali destinati all'utente interessato.

2. Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, da inviare al debitore tramite notifica o raccomandata A.R., l'Amministrazione darà corso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi di mora, oltre al recupero delle spese di esazione sostenute.

ART. 59 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento, anche con l'apporto della Commissione di cui al precedente art. 53.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 60 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, l'Unione Valdera provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno previsti dalla normativa vigente e dal Piano Regionale Integrato per il Diritto all'Apprendimento, secondo le ulteriori specificazioni riportate nel Piano Provinciale.

ART. 61 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E RIMBORSO SPESE PER L'ISTRUZIONE.

A) Scuole Primarie

1. Ai sensi dell'art. 156 del T.U. 294/94 il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie situate sul proprio territorio, nonché ai bambini nomadi che all'inizio dell'anno scolastico si trovino sul territorio comunale.

2. Le librerie, al termine delle forniture effettuate, provvederanno a rimettere apposita fattura corredata della necessaria documentazione all'Amministrazione comunale, per il relativo rimborso.

3. Sono fatti salvi accordi diversi con le librerie in direzione di una maggiore funzionalità della procedura.

B) Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado

1. In linea con le previsioni dei Piani regionali e provinciali sopra richiamati, allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione, l'Unione Valdera provvede ad erogare contributi finanziari individuali per:

- a. borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione per gli studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- b. buoni libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- c. ulteriori provvidenze eventualmente previste da aggiornamenti dei suddetti Piani o autonomamente disposte dall'Amministrazione comunale.

2. L'importo e le modalità di assegnazione del contributo vengono stabiliti annualmente e la procedura per la richiesta è portata a conoscenza degli interessati con il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche.

3. Rimangono a carico dei beneficiari delle provvidenze erogate gli adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa fiscale vigente al momento dell'erogazione del contributo.

ART. 62 - SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

1. Il Comune assicura il sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia operanti sul territorio comunale che abbiano sottoscritto la convenzione di adesione al sistema pubblico dell'offerta.

2. Il sostegno può realizzarsi attraverso contributi destinati alle scuole e/o a mezzo di contributi assegnati alle famiglie, finalizzati a ridurre il costo di iscrizione e frequenza.

ART. 63 - NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni nazionali, regionali e provinciali applicabili alla fattispecie considerata.
2. Le disposizioni della presente sezione entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2009-2010.

SEZIONE IV – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

ART. 64 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi e degli interventi educativi per gli adulti nel territorio dell'Unione Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
2. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.
3. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

ART. 65 – FINALITA' SPECIFICHE DEL SISTEMA

1. I servizi e gli interventi educativi per gli adulti costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento degli adulti come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti della propria esperienza ed evoluzione all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle rispettive potenzialità individuali.
3. Nel loro funzionamento, i servizi e gli interventi educativi non formali per gli adulti promuovono raccordi con le altre istituzioni educative, formative e culturali presenti sul territorio, nonché con le altre istituzioni e agenzie che si rivolgono alla popolazione adulta.

ART. 66 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti di cui all'art. 5 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie sotto indicate:
 - 1.1. Attività formative e corsi di formazione
 - 1.2. Circoli di studio
 - 1.3 Servizi bibliotecari
 - 1.4 Attività dei centri sportivi e culturali
 - 1.5. Altri servizi complementari
2. Ciascuna attività, in considerazione della sostanziale diversità di fini e di modalità di funzionamento, si dota di apposita regolamentazione, anche di carattere informale, ispirata a principi di parità di trattamento, libertà di accesso e sostegno allo sviluppo della persona.

ART. 67 – ATTORI DEL SISTEMA

Nell' organizzazione e promozione della rete locale, i Comuni associati si riferiscono alle seguenti organizzazioni:

- a) Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti;
- b) Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED);
- c) Agenzie formative del sistema di educazione formale e non formale, dotati di risorse umane e strumentali utilizzate in ambito formativo;
- d) Agenzie formative del sistema di educazione formale e non formale, prive di risorse umane e strumentali utilizzate in ambito formativo;
- e) Biblioteche, Musei, Centri Culturali e di Documentazione.

ART. 68 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. La rete locale dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati convenzionati o comunque aderenti alla rete locale.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. L'Unione dei comuni è titolare della programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione, da realizzarsi nell'ambito del Piano integrato per il diritto all'apprendimento e attraverso i necessari raccordi con gli altri livelli di governo ed il confronto con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
4. L'Unione Valdera, riferendosi ai contenuti della programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione elaborata a livello zonale, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi e gli interventi educativi non formali per gli adulti attivi sul proprio territorio.
5. Presso il Comune è attivo uno o più punti di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero promossi nel territorio in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle relative modalità per l'accesso.

ART. 69 – LA RETE LOCALE

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita l'Unione Valdera promuove il raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti realizzate nel territorio in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese tra tutti i soggetti promotori delle varie attività, con particolare riguardo agli enti indicati al precedente articolo 4-67
2. Gli accordi e le intese, strutturati in base agli atti di indirizzo formulati dalla Giunta dell'Unione riguardano l'applicazione ed il rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento, l'adesione al sistema dei buoni servizio, la specializzazione delle funzioni in base alle competenze ed esperienze, l'articolazione temporale degli interventi (per evitare sovrapposizioni e mantenere il più possibile continua nel tempo l'offerta), la condivisione di metodologie comuni per la valutazione.
3. I metodi di valutazione sono improntati a principi di trasparenza e semplicità, nell'intento di rendere condivisi e riconoscibili, sia all'interno che all'esterno del sistema locale, i livelli di apprendimento conseguiti ed ottimizzare così i percorsi formativi individuali.

ART. 70 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. L'unione Valdera ed i singoli comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza della rete locale dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti, possono stipulare partnership e/o rapporti convenzionali con i servizi privati attivi sul territorio della Zona per aumentare la partecipazione dell'utenza alle attività formative ed educative.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti disponibile;
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c. gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
 - d. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - e. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

ART. 71 – VIGILANZA

1. L'UnioneValdera vigila sul funzionamento dei servizi aderenti alla rete locale sia a mezzo delle proprie strutture che tramite i competenti uffici dei comuni associati.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo all'inserimento nella rete locale, si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'adesione.

ART. 72 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ' DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutti gli adulti potenzialmente interessati una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione Valdera

ART. 73 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Presso le strutture e i servizi educativi non formali per gli adulti inseriti nella rete locale sono garantite forme di partecipazione alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi posti in essere anche attraverso appositi organismi.
2. La partecipazione degli utenti si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi, in funzione della trasparenza del progetto e della valorizzazione dei principi di partecipazione e responsabilità.
3. Gli organismi di partecipazione, ove formalmente costituiti, esprimono pareri, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare gli interventi nel settore.
4. L'Unione Valdera acquisisce le valutazioni degli organismi della partecipazione nei servizi inseriti nella rete locale mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una loro riunione congiunta.

ART. 74 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti inseriti nella rete locale tutte le persone residenti nei comuni della Valdera, in età e status rispondenti a quanto previsto nell'intervento considerato.
2. L'ammissione di persone residenti in Comuni diversi è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di ulteriore disponibilità di posti. Sono equiparati ai cittadini residenti in Valdera gli abitanti di altri Comuni nel caso in cui gli enti interessati abbiano sottoscritto specifiche intese per l'utilizzazione comune delle strutture e dei servizi considerati.

ART. 75 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le strutture inserite nel sistema pubblico di offerta provvedono, ove possibile contestualmente, a dare pubblicità generale ai servizi ed agli interventi realizzati nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. Gli avvisi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione eventualmente richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso non può essere inferiore a due settimane, durante le quali è possibile ricevere informazioni ulteriori, presso gli uffici e negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande relative ai servizi ed agli interventi da mettere in atto vengono raccolte presso i Front Office di tutti i comuni della Valdera, indipendentemente dalla sede dove viene messo in atto l'intervento, nonché presso gli ulteriori luoghi eventualmente indicati nell'avviso.

ART. 76 – DETERMINAZIONI SULL' ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio od intervento educativo non formale per gli adulti inserito nella rete locale superi il numero dei posti disponibili, vengono di norma accettate le richieste secondo l'ordine di presentazione.
2. E' possibile derogare all'ordine di presentazione delle domande in presenza di richieste, documentate dai servizi sociali territoriali, riferite a particolari situazioni socio-familiari.
3. I provvedimenti e le comunicazioni dell'eventuale rigetto della domanda sono effettuate dall'Unione Valdera.
4. Il soggetto gestore di un intervento educativo non formale per gli adulti inserito nella rete locale è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di necessità, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
5. Per consentire l'accessibilità da parte dei portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune promuove l'adeguamento delle strutture e conforma se necessario i contenuti dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adulti

ART. 77 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI

1. I progetti e gli interventi educativi non formali per gli adulti prevedono, in linea generale, la regolare frequenza da parte degli utenti e l'adesione alle norme di comportamento richieste.
2. In caso di assenze protratte e non giustificate, da valutare in relazione alla durata ed alla tipologia dell'azione considerata, nonché in presenza di atteggiamenti e comportamenti non compatibili con

il regolare svolgimento delle attività, l'Unione Valdera sentito il soggetto gestore dell'intervento, provvede a sospendere l'utente dal servizio.

3. Gli utenti sospesi possono essere riammessi, dietro loro richiesta e previo parere favorevole del gestore dell'intervento.

ART. 78 – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

1. I servizi e gli interventi posti in essere possono essere gratuiti o a pagamento.
2. Per i servizi realizzati con risorse pubbliche, a gestione diretta od indiretta, l'organo competente, in corrispondenza all'avvio dell'intervento considerato, determinerà le quote di compartecipazione al servizio, nonché, se del caso, l'importo dei buoni servizio.
3. I prezzi dei servizi privati aderenti alla rete locale sono disciplinati da apposite tabelle massimali, con possibilità di erogazione di buoni servizio agli utenti da parte dell'Unione Valdera.
4. Le quote di compartecipazione sono distinte tra quelle applicate ai cittadini residenti nella zona Valdera, di eguale importo indipendentemente dal comune di residenza, e quelle valevoli per gli altri utenti, sulle quali non influiscono gli interventi di sostegno dell'Unione Valdera.

ART. 79 - BUONI SERVIZIO

1. I Comuni della Valdera possono prevedere annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre o azzerare il costo dei servizi a pagamento per gli utenti che li frequentano.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. I buoni, su cui è riportato il controvalore monetario, il nome del beneficiario e la sua firma, nonché, se diverso, il nome dell'utente del servizio, sono spendibili nell'ambito dei servizi e degli interventi realizzati da soggetti aderenti alla rete locale. In casi particolari ed espressamente previsti, allorché non sia disponibile la tipologia di offerta necessaria nell'ambito della rete locale, il buono può essere speso anche in servizi esterni.
4. In nessun caso possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
5. L'Unione Valdera eroga, direttamente o per il tramite del comune sul cui territorio è ubicata l'iniziativa considerata, i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera.
6. Il buono servizio non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
7. I servizi privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono periodicamente all'Unione i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore.

ART. 80 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

SEZIONE V – EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI

ART. 81 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi e degli interventi educativi per gli adolescenti e i giovani nel territorio dell’Unione Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
2. L’Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nella Valdera.
3. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all’Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all’Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

ART. 82 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi e gli interventi educativi per gli adolescenti e i giovani costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento degli adolescenti e dei giovani come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. Nel loro funzionamento, i servizi e gli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani promuovono raccordi con le altre istituzioni educative, scolastiche, formative e culturali presenti sul territorio, nonché con le altre istituzioni e agenzie che si rivolgono alla realtà giovanile.

ART. 83 – INTERVENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani di cui all'art. 5 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie sotto indicate:
 - 1.1. Centri giovani, di carattere strutturato o informale;
 - 1.2. Attività formative e corsi di formazione
 - 1.3. Circoli di studio
 - 1.4. Servizi bibliotecari
 - 1.5. Attività dei centri sportivi e culturali
 - 1.6. Altri servizi complementari

2. Ciascuna attività, in considerazione della sostanziale diversità di fini e di modalità di funzionamento, si dota di apposita regolamentazione, anche di carattere informale, ispirata a principi di parità di trattamento, libertà di accesso e sostegno allo sviluppo della persona.

ART. 84 – ATTORI DEL SISTEMA

1. Nell' organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, L'Unione Valdera si riferisce alle seguenti organizzazioni:
 - a) Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti;
 - b) Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED);
 - c) Rete degli Informagiovani;
 - d) Agenzie formative del sistema di educazione formale e non formale, dotati di risorse umane e strumentali utilizzate in ambito formativo;
 - e) Agenzie formative del sistema di educazione formale e non formale, prive di risorse umane e strumentali utilizzate in ambito formativo;
 - f) Biblioteche, Musei, Centri Culturali e di Documentazione.

ART. 85 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. La rete locale dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati convenzionati o comunque aderenti alla rete locale.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. L'Unione Valdera è titolare della programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione, da realizzarsi attraverso i necessari raccordi con gli altri livelli di governo ed il confronto con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
4. L'Unione Valdera riferendosi ai contenuti della programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione elaborata a livello zonale, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi e gli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani attivi sul proprio territorio.

ART. 86 – LA RETE LOCALE

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita L'Unione Valdera promuove il raccordo delle iniziative educative non formali rivolte ai giovani ed agli adolescenti realizzate nel territorio in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese tra tutti i soggetti promotori delle varie attività, con particolare riguardo agli enti indicati al precedente articolo 84.
2. Gli accordi e le intese, strutturati in base agli atti di indirizzo formulati dalla dagli organi competenti dell'Unione Valdera riguardano l'applicazione ed il rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento, l'adesione al sistema dei buoni servizio, la specializzazione delle funzioni in base alle competenze ed esperienze, l'articolazione temporale degli interventi (per evitare sovrapposizioni e mantenere il più possibile continua nel tempo l'offerta), la condivisione di metodologie comuni per la valutazione.
3. I metodi di valutazione sono improntati a principi di trasparenza e semplicità, nell'intento di rendere condivisi e riconoscibili, sia all'interno che all'esterno del sistema locale, i livelli di apprendimento conseguiti ed ottimizzare così i percorsi formativi individuali.

ART. 87 – RAPPORTI FRA L'UNIONE VALDERA E I SERVIZI PRIVATI: LE CONVENZIONI

1. L'Unione Valdera ed i singoli comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza della rete locale dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani, possono stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati attivi sul territorio della Zona per aumentare la partecipazione dell'utenza alle attività formative ed educative.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
3. la quota di posti di posti disponibile;
4. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
5. gli eventuali costi addebitati agli utenti e le modalità della compartecipazione;
6. le forme di reporting e rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
7. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.

ART. 88 – VIGILANZA

1. L'Unione Valdera vigila sul funzionamento dei servizi aderenti alla rete locale sia attraverso sia a mezzo delle proprie strutture che tramite i competenti uffici dei comuni associati.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che hanno dato luogo all'inserimento nella rete locale, si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'adesione.

ART. 89 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. L'Unione Valdera garantisce a tutte i giovani e gli adolescenti potenzialmente interessati una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Unione Valdera

ART. 90 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Presso le strutture e i servizi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani inseriti nella rete locale sono garantite forme di partecipazione alla progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi posti in essere anche attraverso appositi organismi.
2. La partecipazione degli utenti si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi, in funzione della trasparenza del progetto e della valorizzazione dei principi di partecipazione e responsabilità.
3. Gli organismi di partecipazione, ove formalmente costituiti, esprimono pareri, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare gli interventi nel settore.
4. L'Unione Valdera acquisisce le valutazioni degli organismi della partecipazione nei servizi inseriti nella rete locale mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una loro riunione congiunta.

ART. 91 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani inseriti nella rete locale tutti i giovani e gli adolescenti residenti nei comuni della Valdera, in età e status rispondenti a quanto previsto nell'intervento considerato.
2. L'ammissione di giovani residenti in Comuni non facenti parte dell'Unione è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di ulteriore disponibilità di posti.
3. Sono equiparati ai cittadini residenti in Valdera gli abitanti di altri Comuni nel caso in cui gli enti interessati abbiano sottoscritto specifiche intese per l'utilizzazione comune delle strutture e dei servizi considerati.

ART. 92 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le strutture inserite nel sistema pubblico di offerta provvedono, ove possibile contestualmente, a dare pubblicità generale ai servizi ed agli interventi realizzati nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. Gli avvisi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione eventualmente richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso non può essere inferiore a due settimane, durante le quali è possibile ricevere informazioni ulteriori, presso gli uffici e negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande relative ai servizi ed agli interventi da mettere in atto vengono raccolte presso i Front Office di tutti i comuni della Valdera, indipendentemente dalla sede dove viene messo in atto l'intervento, nonché presso gli ulteriori luoghi eventualmente indicati nell'avviso, e presso tutti i punti della rete di sportelli Informagiovani.

ART. 93 – DETERMINAZIONI SULL' ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio od intervento educativo non formale per gli adolescenti e i giovani inserito nella rete locale superi il numero dei posti disponibili, vengono di norma accettate le richieste secondo l'ordine di presentazione.
2. E' possibile derogare all'ordine di presentazione delle domande in presenza di richieste, documentate dai servizi sociali territoriali, riferite a particolari situazioni socio-familiari.
3. I provvedimenti e le comunicazioni dell'eventuale rigetto della domanda sono effettuate dall'Unione Valdera.
4. Il soggetto gestore di un intervento educativo non formale per gli adolescenti e i giovani inserito nella rete locale è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi straordinari, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
5. Per consentire l'accessibilità da parte dei portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune promuove l'adeguamento delle strutture e conforma se necessario i contenuti dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e degli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani.

ART. 94 – ESCLUSIONI E RIAMMISSIONI

1. I progetti e gli interventi educativi non formali per gli adolescenti e i giovani prevedono, in linea generale, la regolare frequenza da parte degli utenti e l'adesione alle norme di comportamento richieste.

2. In caso di assenze protratte e non giustificate, da valutare in relazione alla durata ed alla tipologia dell'azione considerata, nonché in presenza di atteggiamenti e comportamenti non compatibili con il regolare svolgimento delle attività, l'Unione Valdera sentito il soggetto gestore dell'intervento, provvede a sospendere l'utente dal servizio.
3. Gli utenti sospesi possono essere riammessi, dietro loro richiesta e previo parere favorevole del gestore dell'intervento.

ART. 95 – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

1. I servizi e gli interventi posti in essere possono essere gratuiti o a pagamento.
2. Per i servizi realizzati con risorse pubbliche, a gestione diretta od indiretta, l'organo competente, in corrispondenza all'avvio dell'intervento considerato, determinerà le quote di compartecipazione al servizio, nonché, se del caso, l'importo dei buoni servizio.
3. I prezzi dei servizi privati aderenti alla rete locale sono disciplinati da apposite tabelle massimali, con possibilità di erogazione di buoni servizio agli utenti da parte dell'Unione Valdera. Le quote di compartecipazione sono distinte tra quelle applicate ai cittadini residenti nella zona Valdera, di eguale importo indipendentemente dal comune di residenza, e quelle valide per gli altri utenti, sulle quali non influiscono gli interventi di sostegno deliberati dalla Giunta dell'Unione.

ART. 96 - BUONI SERVIZIO

1. I Comuni della Valdera possono prevedere annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre o azzerare il costo dei servizi a pagamento per gli utenti che li frequentano.
2. L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
3. I buoni, su cui è riportato il controvalore monetario, il nome del beneficiario e la sua firma, nonché, se diverso, il nome dell'utente del servizio, sono spendibili nell'ambito dei servizi e degli interventi realizzati da soggetti aderenti alla rete locale. In casi particolari ed espressamente previsti, allorché non sia disponibile la tipologia di offerta necessaria nell'ambito della rete locale, il buono può essere speso anche in servizi esterni.
4. In nessun caso possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
5. L'Unione Valdera eroga, direttamente o per il tramite del comune sul cui territorio è ubicata l'iniziativa considerata, i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera.
6. Il buono servizio non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
7. I servizi privati che ricevono i buoni servizio dagli utenti restituiscono periodicamente all'Unione Valdera i buoni, unitamente ad apposita fattura riepilogativa, per la liquidazione e il pagamento del loro controvalore.

ART. 97 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.